

*Comune di
San Varraro Sesia*



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Presupposto dell'imposta
- Art. 3. Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 4. Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 5. Immobili oggetto di procedimento espropriativo
- Art. 6. Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI

- Art. 7. Esenzioni
- Art. 8. Riduzioni d'imposta per inagibilità
- Art. 9. Riduzioni d'imposta per recupero del patrimonio edilizio comunale
- Art. 10. Abitazioni principali oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile
- Art. 11. Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 12. Agevolazione per abitazioni concesse in comodato gratuito
- Art. 13. Estensione e diversificazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

TITOLO III ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTROLLI

- Art. 14. Funzionario responsabile
- Art. 15. Versamenti
- Art. 16. Attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica
- Art. 17. Riscossione coattiva
- Art. 18. Sanzioni
- Art. 19. Attività di controllo
- Art. 20. Rimborsi
- Art. 21. Interessi
- Art. 22. Compensazione di debiti e crediti
- Art. 23. Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24. Norme di rinvio
- Art. 25. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di San Nazzaro Sesia, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1 - Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Definizione di fabbricati ed aree

1 - Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed

integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati;

c) terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Art. 4

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1 - Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore ai valori predeterminati ai sensi del precedente periodo, non compete alcun rimborso relativamente alla differenza d'imposta versata a tale titolo.

2 - Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

3 - Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

4 - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, beneficiano delle riduzioni di imposta di cui all'art. 9 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e ss.mm.ii.

5 - Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

6 - Fatte salve le ulteriori previsioni di dettaglio riportate nei singoli articoli, ogni requisito oggettivo o soggettivo richiesto per l'ottenimento di qualsivoglia agevolazione d'imposta deve essere comprovato, se non risultante da elenchi o registri muniti di fede pubblica, con documenti in forma scritta e data certa. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere utilizzata ai fini probatori solo se espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 5

Immobili oggetto di procedimento espropriativo

1 - La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 - Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio ovvero dalla cessione volontaria dell'immobile nel corso del

procedimento espropriativo.

3 - Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

4 - La natura di area fabbricabile deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione ICI; su richiesta del contribuente l'Ufficio Tecnico Comunale attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e della normativa vigente.

5 - Qualora il valore dell'area soggetta ad esproprio, regolarmente dichiarata ai fini ICI, risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione determinata, si applica il meccanismo di riduzione dell'indennità previsto dall'art. 37, comma 7, D.P.R. 8 giugno 2001, n°327.

6 - Se l'imposta versata negli ultimi 5 anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo maggiorativo di cui al comma 8, art. 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1 - Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 7

Esenzioni

1 - Sono esenti dall'imposta le fattispecie previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

2 - L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 e s.m.i. (Enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);

c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222 (attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana);

3 - L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. ed in deroga al comma 2 del presente articolo è accordata ai possessori di fabbricati concessi in comodato gratuito al Comune di San Nazzaro Sesia.

4 - Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità.

Art. 8

Riduzioni d'imposta per inagibilità

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2 - Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

3 - A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4 - L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, su istanza e con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia;

5 - Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 9

Riduzioni d'imposta per recupero del patrimonio edilizio comunale

1 - Può essere deliberata un' aliquota agevolata anche inferiore a quella minima a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o

inabitabili, oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

2 - L'aliquota agevolata è applicata, su istanza dell'interessato, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 10

Abitazioni principali oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile

1 - Per le abitazioni nelle quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica di uso domestico, può essere deliberata una aliquota agevolata.

2 - Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, se deliberata dal Comune, si considerano beneficiari il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per la durata di anni 3 (tre) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della scheda tecnica descrittiva o del certificato di conformità edilizia e agibilità, comprovate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

3 - Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dovrà presentare apposita istanza a cui allegare la scheda tecnica descrittiva o il certificato di conformità edilizia e agibilità oppure apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Art. 11

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1 - L'esenzione dall'ICI, prevista per gli immobili utilizzati dagli Enti indicati all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.lgs n. 504/92 è estesa agli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali gli stessi sono anche soggetti passivi dell'imposta relativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 504/92.

2 - L'esenzione si intende applicabile anche alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Art. 12

Agevolazione per abitazioni concesse in comodato gratuito

1 - L'unità immobiliare, concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, con espressa esclusione degli affini, può essere tassata con aliquota agevolata.

2 - Il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione deve essere comprovato secondo quanto previsto dell'art. 4 del presente Regolamento, oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare all'istanza di ottenimento del beneficio.

3 - In ogni caso quanto previsto in questo articolo non costituisce assimilazione all'abitazione principale ex art. 59 D.lgs 446-1997.

Art. 13

Estensione e diversificazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1 - Sono soggette, se utilizzate direttamente dal possessore, alla stessa aliquota prevista per l'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio della stessa, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.

2 - In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come inteso dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
- b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga documentato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.

TITOLO III ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTROLLI

Art. 14

Funzionario responsabile

1 - Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, adotta tutti gli atti conseguenti all'esercizio dell'autotutela.

Art. 15

Versamenti

1 - L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda alla totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

2 - E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3 - I versamenti possono avvenire tramite il Concessionario della riscossione, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria medesima, con versamento tramite modello F24, nonché con altre modalità che potranno venire attuate.

4 - Il contribuente è esentato dal versamento di imposta annuale uguale od inferiore a Euro 2,07 (Due/07).

Art. 16
Attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica

1 - Non si procede ad irrogazione di sanzioni connesse ad infrazioni di carattere formale commesse in sede di dichiarazione, salvo il pagamento dell'eventuale minore imposta.

2 - Per quanto riguarda i termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006, n. 296.

3 - L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato, a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 17
Riscossione coattiva

1 - Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al decreto legge 30.09.2005, n. 203 convertito con legge 02.12.2005, n. 248, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla let. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Art. 18
Sanzioni

1 - Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473).

Art. 19
Attività di controllo

1 - Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo.

2 - La Giunta Comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3 - I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potranno essere impiegati per la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4 - La Giunta, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p) può inoltre attribuire compensi incentivanti al personale addetto sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati ottenuti.

Art. 20

Rimborsi

1 - Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2 - L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

3 - I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere, siano inferiori o uguali a EURO 12,00.

Art. 21

Interessi

1 - Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2 - Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 22

Compensazione di debiti e crediti

1 - E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'imposta secondo le norme che seguono.

2 - L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

3 - Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

4 - Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale;

b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;

c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;

d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

5 - Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 23
Contenzioso

1 - Contro l'avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Norme di rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 25
Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma dello Statuto Comunale, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.